



Città di Legnano

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FIERE

ai sensi dell'articolo 18 ter
della legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

*Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri del Consiglio Comunale
n. 2 del 19.7.2019*

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – COMPETENZE	3
ART. 4 – SOGGETTI ORGANIZZATORI	4
ART. 5 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE.....	4
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.....	5
ART. 7 - CRITERI VALUTATIVI DELLE ISTANZE.....	6
ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E FIERE.....	6
ART. 9 - ASPETTI TECNICO – ORGANIZZATIVI.....	6
ART. 10 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI – DIVIETI.....	7
ART. 11 – COMMISSIONE COMUNALE.....	8
ART 12- SANZIONI.....	8
ART. 13 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE.....	8

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sagre e fiere, nonché le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle relative funzioni amministrative e gestionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanate con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010";
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, introdotti dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e dalla legge n. 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:
 - Sagra:** manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, esercitata su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia disponibilità, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 - Fiera:** manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e sagre;
 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre:** elenco approvato dal Comune e pubblicato sull'apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare e monitorare le sagre e le fiere organizzate sul territorio regionale lombardo;
 - Legge regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
2. Qualsiasi altra manifestazione non ricompresa tra quelle indicate nel comma precedente è esclusa dall'applicazione del presente regolamento;

ART. 3 – COMPETENZE

1. La programmazione, la verifica della documentazione e l'inserimento nel calendario regionale di cui all'art. 2 vengono esercitati dall'Ufficio indicato dalla Giunta comunale;
2. Convenzioni, accordi o altro atto simile stipulati con i privati gestori sono

- demandati all'Ufficio comunale competente in merito agli aspetti gestionali-amministrativi, ivi compresi gli aspetti di valutazione delle misure di safety, da concordarsi secondo le procedure definite a livello comunale;
3. il rilascio delle conseguenti concessioni di suolo pubblico e/o licenze di pubblica sicurezza necessari allo svolgimento della manifestazione viene demandato all'Ufficio individuato dalla Giunta comunale;
 4. il controllo della manifestazione viene esercitato dalla Polizia Locale nell'ambito delle competenze di polizia amministrativa a questa attribuite.

ART. 4 – SOGGETTI ORGANIZZATORI

1. L'attività di organizzazione e svolgimento delle sagre e fiere può essere svolta da:
 - Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali;
 - Enti pubblici non territoriali;
 - enti e associazioni con finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato, regolarmente istituiti con un proprio statuto;
 - partiti politici e organizzazioni sindacali;
 - enti ed organismi religiosi;
 - organismi ed istituzioni scolastiche locali;
 - contrade cittadine e comitato palio;
 - consulte comunali;
 - associazioni di categoria del commercio e artigianato, associazioni o consorzi di operatori commerciali;
 - distretto unico del commercio (D.U.C.);
 - Imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese di cui alla Legge 580/1993.
2. Lo svolgimento delle sagre e fiere su area pubblica o su area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, potrà essere sottoposto a deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione. Tale importo, qualora dovuto, viene stabilito dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE

1. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Ufficio competente predispone apposito elenco delle istanze pervenute entro il 31 ottobre di ogni anno per lo svolgimento delle sagre e delle fiere da svolgersi nell'anno successivo.
2. L'elenco delle Sagre e Fiere che potranno esercitarsi nell'anno di riferimento viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale e sulla base dei criteri da questa stabiliti.
3. Entro la data del 15 dicembre l'Ufficio competente individuato dalla Giunta comunale provvederà a trasmettere i dati a Regione Lombardia per l'inserimento nel Calendario Regionale.
4. Non è ammesso lo svolgimento di due o più sagre o fiere nello stesso periodo e sulla stessa area od in aree contigue. In caso di richieste concorrenti l'Ufficio competente per la programmazione valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati dalla Giunta ai sensi del successivo art. 7.
5. In caso di presentazione di istanze fuori termine per sagre e fiere non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale oppure per modificazione di

quelle già comunicate, le relative richieste potranno essere valutate solo se presentate almeno 45 giorni prima della data di inizio prevista per la manifestazione e l'assenso alle stesse dovrà essere debitamente motivato. A tal proposito dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio su area pubblica e del settore di somministrazione di alimenti e bevande per l'inserimento nel calendario di nuove manifestazioni.

6. La richiesta di spostamento delle date di svolgimento delle sagre già calendarizzate potrà essere accolta, con provvedimento motivato dell'Ufficio competente di cui all'art. 3 comma 1, in ragione di emergenze locali od eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre e fiere simili già calendarizzati.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I soggetti che intendono organizzare le sagre e fiere devono presentare apposita istanza entro il 31 ottobre dell'anno prima corredata da:

- ✓ fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
- ✓ copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

Nella stessa dovranno essere indicati o allegati:

- ✓ i dati dell'associazione/ente e le generalità del soggetto responsabile;
- ✓ il possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali;
- ✓ denominazione, luogo, periodo e orari di svolgimento della manifestazione;
- ✓ una relazione contenente:

- a) programma dettagliato (descrizione) della manifestazione, sito web e contatti ;
- b) tipologia e numero dei partecipanti previsti per la manifestazione;
- c) le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare;
- d) planimetria con l'indicazione delle aree destinate alla manifestazione, al parcheggio e alla sosta e ai percorsi alternativi per le persone con impedita capacità motoria;
- e) l'indicazione dei servizi igienici, delle strutture e dei servizi comunali necessari.

Non verranno prese in considerazione, le istanze non corredate da idonea documentazione secondo quanto previsto nel comma precedente;

2. Qualora l'istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell'elenco del calendario regionale, il soggetto promotore avrà l'obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di effettuare almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, se previsto, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art 4, nonché, se richiesta, presentare ogni ulteriore documentazione utile al rilascio delle autorizzazioni necessarie, tra cui la *"relazione sicurezza e piano di emergenza"* contenente le misure di sicurezza previste in relazione all'entità e portata dell'evento, le certificazioni asseverate da tecnico abilitato relative a strutture, impianti elettrici, nonché le attestazione di approntamento di presidi antincendio e di corretta gestione della sicurezza, secondo quanto previsto dal tit. VIII del D.M. 19.6.1996 e dalle linee guida di prevenzione incendi emanate dagli Organi dei Vigili del Fuoco specifiche per sagre e fiere. Nel caso siano previsti, nell'ambito della manifestazione, spettacoli o trattenimenti per cui è necessario il rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico di pubblica sicurezza (R.D. 773/31) e/o licenza di pubblica

sicurezza di cui all'art. 69 o 68, la relativa documentazione, idonea e completa, dovrà essere presentata 60 giorni prima dell'evento e dovrà comprendere anche la *relazione sicurezza e piano d'emergenza* nel rispetto della vigente normativa;

3. L' Organizzatore dovrà inoltre stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile commisurata all'entità e portata dell'evento;

ART. 7 - CRITERI VALUTATIVI DELLE ISTANZE

1. La Giunta comunale determina, su proposta della Commissione di cui all'art. 19 della l.r. 6/2010, i criteri per la valutazione delle richieste di svolgimento delle sagre e fiere, sulla base di parametri inerenti la valenza d'interesse pubblico della manifestazione (sportivo, socio-educativo, culturale, religiosa, di valorizzazione del territorio) e tale da essere compatibili con gli eventi programmati a livello comunale e fatti salvi interessi meritevoli di tutela, quali la quiete pubblica, la sicurezza stradale, l'incolumità, l'igiene e sanità e la tutela degli interessi storico-artistici della Città.

ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E FIERE

1. Le sagre e fiere potranno essere effettuate su aree pubbliche o aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, previo rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Dirigente responsabile e fatto salvi i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;
2. L'utilizzo e la concessione di aree pubbliche di particolare rilevanza sono disciplinati dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana.
3. Vincoli specifici ed ulteriori per l'utilizzo di aree pubbliche potranno essere definiti con apposita delibera di Giunta comunale.

ART. 9 - ASPETTI TECNICO – ORGANIZZATIVI

1. La durata massima di una sagra o fiera non dovrà essere superiore a sette giorni consecutivi.
2. L'orario di svolgimento dovrà essere ricompreso fra le ore 08:00 e le ore 20:00, salvo possibilità di deroga da valutarsi di volta in volta sulla base della ponderazione degli interessi pubblici.
3. In merito alle emissioni acustiche si rimanda a quanto specificatamente previsto dalla classificazione acustica vigente e relativo Regolamento acustico comunale.
4. Dovranno essere assicurati da parte degli Organizzatori le condizioni di prevenzione incendi, di sicurezza ed igienico-sanitarie previste, in particolare:
 - Le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi dettati dagli Organi dei Vigili del Fuoco per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi;
 - la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori, tra cui almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile;

- l'individuazione in prossimità dell'evento di adeguate aree di parcheggio, rispetto al numero di visitatori, che prevedano stalli di sosta riservati ai disabili;
 - le misure poste a tutela dell'incolumità e della sicurezza (c.d. misure di "safety") e qualunque prescrizione in materia dettate dagli Organi comunali competenti;
 - il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori comunali (convenzioni, concessioni di suolo, licenze di pubblica sicurezza).
5. Qualora venga utilizzata un'area pubblica, dovrà essere garantito ai commercianti su area privata ed agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti in quella zona, che ne facciano richiesta, l'uso dell'area pubblica antistante i loro locali commerciali.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI – DIVIETI

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto potrà essere determinato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria programmazione;
2. La pulizia dell'area utilizzata è interamente a carico dei soggetti organizzatori, che dovranno prendere preventivi accordi con la ditta appaltatrice del servizio, dandone riscontro all'Ufficio competente.
3. L'organizzatore dovrà prevedere idoneo personale, in numero adeguato, al fine di gestire gli aspetti legati alla sicurezza, alla predisposizione dei banchi di vendita, all'attuazione delle prescrizioni dettate ai fini della regolamentazione veicolare e quant'altro serva per il corretto e regolare svolgimento dell'evento. A tal fine, il Comune potrà prescrivere l'ausilio di personale di Protezione civile o altro personale idoneo.
4. Qualora ricorra la necessità di garantire un servizio di polizia stradale o di sicurezza attraverso personale di Polizia Locale, oppure transenne o segnaletica stradale, saranno a carico dell'Organizzatore privato gli oneri relativi, che dovranno essere versati all'Amministrazione Comunale.
5. I soggetti organizzatori degli eventi dovranno osservare le norme vigenti in materia di:
 - imposte dirette, tributi locali, imposte sugli intrattenimenti;
 - sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria;
 - pubblica incolumità, pubblica sicurezza.
6. Ai sensi dell'articolo 70 comma 1 della legge regionale 6/2010, non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Il Sindaco con propria ordinanza potrà estendere per motivate esigenze di interesse pubblico tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume o prescrivere ulteriori misure di contenimento del rischio.
7. Il consumo di bevande alcoliche, se ammesso nell'area della manifestazione, segue comunque le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 17 e 23 del vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di detenzione e consumo di bevande alcoliche;
8. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, è necessario presentare apposita S.C.I.A allo Sportello Unico, tramite il Portale ImpresaInUnGiorno dal link inserito nelle pagine

dedicate al SUAP sul portale istituzionale del Comune.

ART. 11 – COMMISSIONE COMUNALE

1. E' nominata dal Sindaco la Commissione comunale consultiva per le sagre e fiere prevista dalla legge regionale 6/2010 .
2. Conformemente a quanto previsto dalle linee guida regionali (delibera di Giunta regionale X/5519 del 2.8.2016), il parere della commissione di cui al comma precedente è richiesto riguardo il contenuto del presente regolamento.

ART 12- SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle violazioni inerenti la disciplina delle sagre e fiere sono determinate dalla legge regionale 6/2010;
2. Restano salve tutte le altre violazioni riscontrate secondo specifiche normative (occupazione suolo, mancanza di licenza/autorizzazione, pubblicità abusiva, ecc).
3. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81, nonché quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sanzionatorio.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso avverso verbali di violazione viene individuata nel Dirigente del Settore 5°.
5. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, convertito in Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010, n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

ART. 13 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme regionali in materia commerciale e polizia amministrativa locale.
2. Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5519 del 02 agosto 2016.